

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da

ANDREA MONTAGNI	- Presidente -	Sent. n. sez. 703/2026
LUCIA VIGNALE	- Relatore -	UP - 10/06/2026
EUGENIA SERRAO		R.G.N. 10991/2026
MARIAROSARIA BRUNO		
DANIELA DAWAN		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza del 06/11/2025 della Corte d'appello di Roma.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Lucia Vignale;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore Francesca Ceroni,
che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5 novembre 2025, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Cassino nei confronti di ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), 2 *bis* e 2 *sexies*, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 per essersi posto alla guida di un autoveicolo in stato di ebbrezza alcolica, con le aggravanti di aver provocato un incidente stradale e di aver commesso il fatto alle ore 5:05 del 29 gennaio 2022.

2. Per miglior comprensione dei motivi di ricorso è necessario riferire che la sentenza confermata in appello è stata emessa a seguito di giudizio abbreviato condizionato all'esame di una consulente nominata dalla difesa la quale, dopo aver



reso dichiarazioni, ha depositato una relazione scritta sottolineando che al [REDACTED] era stato contestato un tasso alcolemico di 2,19 g/l risultante da un referto rilasciato dall'Ospedale di [REDACTED] sulla base di un test di *screening* che, secondo gli stessi refertanti (come emerge dall'annotazione da loro apposta in calce al referto), era idoneo a fornire un risultato «analitico preliminare ad esclusivo uso diagnostico», essendo necessario, per ottenere «un risultato analitico utilizzabile in ambito giuridico-amministrativo», eseguire un test di conferma «presso un laboratorio accreditato».

I giudici di merito hanno tenuto conto della consulenza tecnica di parte, ma hanno sostenuto che, essendo idonea a fini diagnostici (quindi idonea a decidere un'eventuale terapia), la metodologia seguita doveva essere ritenuta idonea anche per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza. Hanno sottolineato a tal fine che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il codice della strada e il relativo regolamento non prescrivono, ai fini dell'accertamento dello stato di ebrezza, alcuna particolare modalità di analisi del sangue, lasciando al personale medico la libertà di scegliere il metodo da utilizzare, purché scientificamente corretto.

3. Per mezzo del difensore di fiducia, [REDACTED] [REDACTED] ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza della Corte di appello sviluppando tre articolati motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione, come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271.

3.1. Col primo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla ritenuta affidabilità giuridico forense dell'accertamento eseguito presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di [REDACTED]

A tal fine rileva, in primo luogo, che, come risulta dalla documentazione in atti (allegata al ricorso ai fini dell'autosufficienza), [REDACTED] giunse al pronto soccorso dell'ospedale di [REDACTED] alle ore 9:57 del 29 gennaio 2022, sicché il prelievo di sangue fu eseguito quasi cinque ore dopo l'incidente stradale col quale la guida aveva avuto termine (verificatosi alle 5:05). Osserva la difesa, che il tempo trascorso (non imputabile al comportamento del [REDACTED] ma conseguente alla indisponibilità di un etilometro) avrebbe dovuto essere considerato ai fini della valutazione dell'affidabilità del risultato, anche verificando, sulla base di indicazioni scientificamente attendibili, quale potesse essere il tasso alcolemico al momento della guida e se questo tasso fosse compatibile con la sintomatologia riscontrata dagli operanti, secondo i quali [REDACTED] presentava «alito vinoso, occhi lucidi e difficoltà a dialogare».

Il difensore sottolinea che su questo punto, ampiamente sviluppato nei motivi di appello, la sentenza impugnata non ha fornito risposta, soffermandosi solo



sull'affidabilità delle analisi e sostenendo quindi, implicitamente, che il tasso accertato dai medici ospedalieri non fosse diverso da quello che sarebbe stato accertato se le analisi fossero state eseguite subito dopo il fatto.

Il difensore del ricorrente rileva inoltre che, nel caso di specie (come chiarito anche dalla consulente dott.ssa [REDACTED] l'inaffidabilità "quantitativa" del test eseguito è stata attestata dai sanitari che hanno redatto il referto, i quali hanno indicato con chiarezza che si trattava di un «test analitico preliminare ad esclusivo uso diagnostico», sicché, per ottenere una affidabile indicazione del tasso alcolemico, era necessario un test di conferma in concreto mai eseguito. Secondo la difesa, la motivazione fornita sul punto dai giudici di merito è manifestamente illogica perché, nel caso in esame, l'inaffidabilità dell'accertamento non è stata sostenuta in ragione del metodo utilizzato, ma, soprattutto, per la mancata esecuzione di un test di conferma che gli stessi autori del test di *screening* avevano valutato necessaria.

Quanto al metodo utilizzato per le analisi, il difensore rileva che, secondo i giudici di merito (e anche secondo la dott.ssa [REDACTED] l'esame di laboratorio fu eseguito sul plasma e, come i giudici di merito riconoscono, la concentrazione di alcol nel plasma è maggiore del 20% rispetto alla concentrazione di alcol nel sangue. La difesa dà atto che i giudici di merito hanno ritenuto questo dato non rilevante, sull'assunto che, anche riducendo del 20% il tasso rilevato (2,15 g/l), si giungerebbe ad un risultato di 1,7 g/l, comunque superiore al limite indicato dall'art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada; osserva però che, nel compiere tale valutazione, non si è tenuto conto del lungo lasso di tempo trascorso dalla guida al prelievo e della modesta sintomatologia riferita dagli operanti.

3.2. Col secondo motivo, la difesa sviluppa l'argomento da ultimo illustrato sottolineando che, nel valorizzare quanto riferito dagli operanti riguardo alla sintomatologia manifestata dal [REDACTED] la sentenza impugnata non ha considerato: che questa sintomatologia («alito vinoso, occhi lucidi, difficoltà di eloquio») non è indicativa di uno stato di alterazione quale è quello che normalmente consegue ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l; che [REDACTED] non risulta aver assunto alcolici dopo l'incidente e, pertanto, si deve ritenere che tale assunzione sia avvenuta prima delle 5:05.

In tesi difensiva, nell'arco delle cinque ore successive, il tasso alcolemico sarebbe calato, pertanto, se il tasso di 2,7 g/l rilevato dall'esito delle analisi fosse attendibile, si dovrebbe ipotizzare, al momento del fatto, un tasso alcolemico superiore ai 4 g/l, tale da determinare ubriachezza profonda, confusione mentale, disorientamento, apatia, marcate alterazioni percettive, incapacità di mantenere la stazione eretta: situazioni ben diverse da quelle riscontrate nel caso di specie. A questo proposito il difensore sottolinea che gli operanti hanno dato atto della



condotta collaborativa tenuta dal [REDACTED] il quale acconsentì a farsi accompagnare al Pronto Soccorso e chiese di essere assistito, nell'esecuzione degli esami, dal proprio difensore di fiducia, prontamente intervenuto. Osserva la difesa: che i medici del pronto soccorso non rilevarono uno stato di alterazione; che la difficoltà di eloquio riscontrata alle 6:10 ben poteva essere determinata dallo shock dovuto all'incidente stradale; che l'alito vinoso è compatibile con l'assunzione di quantità di alcol anche modeste, tali da non determinare il superamento della soglia di rilevanza penale (indicata dall'art. 186, comma 2, cod. strada in un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l).

3.3. Col terzo motivo, la difesa si duole dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 *bis*, cod. strada che sarebbe stata ritenuta sussistente, con motivazione manifestamente illogica, attribuendo piena credibilità alle sommarie informazioni rese da [REDACTED] conducente dell'autocarro Fiat Daily targato [REDACTED] adibito alla raccolta di rifiuti. Dalle sentenze di merito emerge che alle 5:05 del 29 gennaio 2022 quell'autocarro, che si trovava fermo sul lato destro della via [REDACTED] perché il conducente ne era sceso per svolgere il proprio lavoro, fu urtato nella parte posteriore sinistra dall'autovettura condotta dall'imputato e il tamponamento fu così violento da spostare l'autocarro in avanti di circa dieci metri. Sentito dalla PG intervenuta, [REDACTED] sostenne che al momento dell'urto l'autocarro era accostato al margine destro della carreggiata e le frecce di sosta erano inserite. Così ricostruite le modalità dell'incidente, i giudici di merito hanno ritenuto che lo stato di ebbrezza del [REDACTED] avesse contribuito al sinistro. Secondo la difesa, si tratta di conclusioni manifestamente illogiche. Sarebbero state ignorate, infatti, le spontanee dichiarazioni rese dal [REDACTED] il quale ha sostenuto di aver urtato l'autocarro perché le frecce di sosta erano spente e il mezzo occupava quasi totalmente la sede stradale. A questo proposito il difensore deduce anche violazione di legge rilevando che l'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 *bis*, cod. strada può essere ritenuta sussistente solo quando sia accertato che lo stato di alterazione abbia avuto efficienza causale specifica nel verificarsi dell'incidente: una situazione che, nel caso di specie, non sarebbe riscontrabile.

4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato nei termini che saranno di seguito specificati. Gli altri sono assorbiti.



2. ■■■■■ ■■■■■ è stato ritenuto responsabile della violazione dell'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada per essersi posto alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica. La contestazione fa riferimento a un tasso alcolemico di 2,19 g/l che è stato accertato attraverso un prelievo ematico e l'esecuzione di analisi del sangue.

Non è controverso in atti (pag. 3 della sentenza di primo grado) che la guida abbia avuto termine alle 5:05 del 29 gennaio 2022, quando l'imputato tamponò un autocarro. Neppure è controverso che l'intervento delle Forze dell'ordine – pur tempestivamente richiesto – sia avvenuto circa un'ora dopo, alle 6:10. Poiché ■■■■■ era stato coinvolto in un incidente stradale e presentava alito alcolico, occhi lucidi e difficoltà di eloquio, gli operanti gli chiesero di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico avvisandolo che aveva facoltà di farsi assistere da un difensore, purché prontamente reperibile. ■■■■■ acconsentì all'accertamento e indicò i recapiti del difensore di fiducia. La pattuglia intervenuta, tuttavia, non aveva a disposizione un etilometro né fu possibile rintracciarne uno sicché l'attuale imputato fu accompagnato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di ■■■■■ e, come risulta dalla documentazione allegata al ricorso, vi giunse alle ore 9:57. Il prelievo fu eseguito, dunque, quasi cinque ore dopo i fatti, ma su questo dato, posto in luce nel corso del giudizio di primo grado dalla consulente tecnica della difesa, il Tribunale non ha speso parole. Non ha chiarito, dunque, per quali ragioni il tasso alcolemico riscontrato cinque ore dopo i fatti dovesse corrispondere a quello esistente cinque ore prima e non potesse essere inferiore o addirittura superiore (nel qual caso – sottolinea la difesa – ■■■■■ sarebbe stato francamente ubriaco e la sintomatologia manifestata sarebbe stata diversa).

La Corte di appello, pur sollecitata sul punto (a pag. 1 della sentenza impugnata si legge: «deduceva l'appellante che il notevole lasso temporale tra il sinistro e gli accertamenti ematici non dimostrerebbe l'effettivo stato di alterazione alcolica al momento del sinistro»), si è limitata a richiamare sentenze di legittimità secondo le quali, «in tema di guida in stato di ebbrezza, il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolimetrico è inevitabile e non incide sulla validità del rilevamento alcolemico» (Sez. 4, n. 13149 del 12/03/2025, Rv. 287900; Sez. 4, n. 21991 del 28/11/2012, dep. 2013, Rv. 256191; Sez. 4, n. 13999 del 11/03/2014, Rv. 259694). Non ha considerato, però, che le sentenze citate si riferiscono a casi nei quali i giudici di merito avevano valutato influente il tempo trascorso tra la guida e l'accertamento con una motivazione che, in sede di legittimità, è stata valutata completa e non manifestamente illogica. Una motivazione che, invece, manca del



tutto nel caso di specie ancorché ci si trovi in presenza di un lasso temporale ben superiore a quelli comunemente valutati.

Si osserva in proposito che, nel caso esaminato dalla sentenza n. 21991/2013, il tempo trascorso tra la guida e l'alcoltest (considerato inidoneo ad incidere sulla validità del rilevamento alcolemico) era di 23-29 minuti e altrettanto breve (circa 30 minuti) era il tempo trascorso tra la guida e l'alcoltest nel caso esaminato dalla sentenza n. 13999/2014.

Il Collegio non ignora che, secondo alcune pronuncia di legittimità, neppure il decorso di alcune ore basta da solo a togliere valore indiziario all'accertamento del tasso alcolemico purché tale accertamento trovi riscontro in elementi ulteriori. Si è affermato in tal senso che: «il decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolemico rende necessario verificare, ai fini della sussunzione del fatto in una delle due ipotesi di cui all'art. 186, comma secondo, lett. b) e c) C.d.s., la presenza di altri elementi indiziari» (Sez. 4, n. 42004 del 19/09/2019, Rv. 277689; Sez. 4, n. 47298 del 11/11/2014, Rv. 261573). Si è chiarito, dunque, che nel caso in cui dalla condotta all'accertamento passino «alcune ore», ai fini dell'affermazione della responsabilità penale non è sufficiente fare riferimento solo all'esito delle analisi eseguite, ma è necessario valutarne la concreta affidabilità, tenendo conto: da un lato, della maggiore o minore estensione dell'intervallo di tempo trascorso tra la guida e l'accertamento; dall'altro, della sintomatologia concretamente manifestata dal conducente e della compatibilità della stessa col tasso alcolemico rilevato.

Nel caso di specie, dunque, i giudici di merito avrebbero dovuto argomentare (se del caso anche facendo ricorso al sapere scientifico) sulle ragioni per le quali il tasso alcolemico di 2,19 g/l – accertato sulla base di un prelievo eseguito alle 9:59 – fosse necessariamente superiore a 1,5 g/l anche alle 5:05, quando ■■■■■ si trovava alla guida della propria auto. La motivazione fornita, invece, è solo apparente perché ignora, nella sostanza, il notevole lasso di tempo (ben cinque ore) trascorso tra il fatto e il prelievo.

Come questa Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire, «le tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite non costituiscono dati determinabili in astratto e validi per la generalità dei casi, ma, posto un andamento generale basato sulla nota "curva di Widmark" – secondo cui la concentrazione di alcol, in andamento crescente tra i 20 ed i 60 minuti dall'assunzione, assume un andamento decrescente dopo aver raggiunto il picco massimo di assorbimento in detto intervallo di tempo – variano da soggetto a soggetto, dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di astratta previsione» (Sez. 4, n. 3862 del 10/11/2017; sez. 4 n. 4521 del 13/09/2018, non massimate). Dall'andamento, prima crescente, poi decrescente, di tale curva,



dunque, non si può desumere – come vorrebbe la difesa – che al momento dell'incidente il tasso alcolemico fosse superiore a quello riscontrato cinque ore dopo (e corrispondente al valore di 4,00 g/l, del tutto incompatibile con la sintomatologia riscontrata), ma neppure può ignorarsi che gli operanti giunsero sul posto un'ora dopo l'incidente e nell'arco delle cinque ore successive non risultano aver riscontrato variazioni nella sintomatologia manifestata dall'indagato. La sentenza impugnata, peraltro, non sviluppa argomentazioni di carattere scientifico dalle quali possa desumersi che l'incidenza del tempo è differente se l'alcolemia non è accertata facendo uso di un etilometro, ma eseguendo un prelievo del sangue e analizzandolo.

3. Anche per quanto riguarda la ritenuta attendibilità del test alcolemico eseguito presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di [REDACTED] la motivazione fornita dai giudici di merito appare carente e tale da non consentire di comprendere appieno le ragioni che hanno condotto all'affermazione della penale responsabilità.

Il Tribunale e la Corte di appello si sono soffermati sulle modalità con le quali il sangue prelevato fu analizzato e, facendo applicazione di un consolidato orientamento giurisprudenziale, hanno sostenuto che l'accertamento della concentrazione di alcol nel sangue può essere eseguita, oltre che con metodo gas-cromatografico, anche con metodo enzimatico, atteso che né il codice della strada né il relativo regolamento prescrivono particolari modalità per l'esecuzione di queste analisi (sez. 4, n. 48637 del 22/10/2022, Rv. 283928; sez. 4, n. 8165 del 13/02/2020, Rv 278969; Sez. 4, n. 6497 del 09/01/2018 Rv. 272500). Non hanno considerato, però, che le sentenze citate hanno valutato irrilevante la scelta del metodo di analisi in situazioni nelle quali la correttezza scientifica della metodologia utilizzata non era stata posta in dubbio da coloro che l'avevano scelta; mentre, nel caso oggetto del presente ricorso, gli stessi sanitari refertanti hanno attestato che la procedura da loro concretamente seguita (sulla base degli strumenti che avevano a disposizione) non forniva «un risultato analitico utilizzabile in ambito giuridico-amministrativo» e il campione avrebbe dovuto essere nuovamente analizzato per essere utilizzato a fini diversi da quelli diagnostici. I giudici di merito, dunque, non hanno considerato che, nel caso di specie, non si trattava di valutare in astratto la dignità scientifica del metodo enzimatico e di quello gas-cromatografico, ma di verificare se le concrete modalità utilizzate dai medici del Pronto Soccorso dell'ospedale di [REDACTED] per eseguire le analisi richieste dalla Polizia Giudiziaria fossero tali da assicurare la validità scientifica dell'accertamento svolto.

Ed invero, pur trovandosi in presenza di una annotazione con la quale gli stessi sanitari refertanti ponevano in dubbio l'attendibilità delle analisi eseguite dal punto



di vista giuridico-amministrativo, i giudici di merito non hanno ritenuto di compiere alcun approfondimento: non hanno chiesto agli autori del referto di precisare il significato di quella annotazione; non hanno disposto un accertamento peritale. Di conseguenza, le argomentazioni sviluppate dalla consulente della difesa, secondo la quale l'esito delle analisi del sangue sarebbe inattendibile, sia per il metodo utilizzato che per il tempo trascorso dal fatto, non hanno trovato smentita in un diverso, affidabile, sapere scientifico. Nel caso concreto, quindi, non è noto se la ritenuta valenza dimostrativa delle analisi sia una logica conseguenza della correttezza scientifica delle modalità utilizzate per eseguirle o la consulente della difesa avesse ragione nel revocarla in dubbio.

4. Per quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Roma che dovrà attenersi nella decisione ai principi di diritto sopra indicati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Così deciso il 10 giugno 2026

Il Consigliere estensore
Lucia Vignale

Il Presidente
Andrea Montagni

